

## **DELIBERA NR. 85 D.D. 24/07/2019**

**OGGETTO:** Accordo di settore 2006-2009 di data 08.02.2011 e accordo di settore per il triennio 2016 – 2018: – artt. 14 e 15 attribuzione al personale delle indennità di mansioni polyvalenti e di rischio e attività disagiate in via temporanea e art. 12 attribuzione indennità di coordinamento, anni 2018 e 2019. Liquidazione per l'anno 2018

*Si dà atto dell'astensione sul punto, con allontanamento dall'aula ai sensi dell'art. 65 della L.R. 2/2018, dell' ass. Baroletti Tullia.*

### **Premesse**

L' Accordo di Settore 2006-2009 dell'Area non dirigenziale del Comparto Autonomie locali su Indennità e Produttività di Comuni e loro Forme associative, Comprensori, Comunità, Unioni di Comuni sottoscritto in data 08.02.2011 e di cui questa Giunta comunale ha preso atto con deliberazione n. 31 di data 23 marzo 2011, esecutiva, all'articolo 9 stabilisce i criteri generali in materia indennitaria e, nei commi 1 e 2 prevede che le indennità sono dirette a compensare lo svolgimento di specifiche attività di particolare impegno nonché di attività obiettivamente disagiate.

Esse sono corrisposte negli importi e secondo le modalità previste dal contratto collettivo per l'effettivo svolgimento delle predette attività, tanto che il venire meno, nell'attività svolta, dei requisiti previsti o l'assegnazione del lavoratore, nell'ambito delle mansioni proprie della categoria/livello di appartenenza, ad attività diverse non altrettanto caratterizzate, comporta la contemporanea cessazione del diritto al relativo trattamento indennitario già in godimento.

Con detto accordo sono state stabilite tra l'altro le modalità di attribuzione delle responsabilità gestionali, correlando ad esse, quale cardine del nuovo sistema delle competenze e della struttura organizzativa degli uffici, alcune voci stipendiali variabili quali l'indennità per mansioni polyvalenti (art. 14) e l'indennità rischio e attività disagiate (art. 15), in particolare:

- **l'articolo 14** dell'accordo di settore prevede che ai dipendenti inquadrati in figure professionali operaie A e B che svolgano abitualmente lavori di diverso tipo è riconosciuta un'indennità annua di €. 100,00=;
- **l'articolo 15** dell'accordo di settore disciplina l'attribuzione delle indennità di rischio e attività disagiate diversificandone la misura a seconda che il personale sia addetto in via continuativa oppure in via temporanea a lavori disagiati e rischiosi. Per quanto riguarda il personale addetto in via temporanea a lavori disagiati o rischiosi, i commi 3 e 4 dispongono quanto segue:

"3. (omissis) ai dipendenti temporaneamente adibiti ad attività rischiose e/o disagiate, è corrisposta una indennità, da stabilirsi da parte dell'amministrazione, compresa tra un minimo di € 725,00 ed un massimo di €. 1.320,00."

In data 01 ottobre 2018 è stato altresì sottoscritto il nuovo contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio giuridico – economico 2016/2018, del quale la Giunta Comunale ha preso atto con deliberazione n. 139 dd. 05.12.2018.

L'art. 129 del contratto collettivo da ultimo citato prevede testualmente:

#### **Art. 129**

#### ***Indennità per attività disagiate per il personale comunale e provinciale***

1. *Ai lavoratori destinati a prestazioni lavorative comportanti attività a rischio o disagiate compete un'indennità da determinarsi in sede di accordo di settore fra un minimo di Euro 660,00 fino ad un massimo di Euro 1.500,00, in sostituzione delle indennità previste nei previgenti accordi che restano nell'attuale misura e secondo l'attuale disciplina fino alla stipula dell'accordo di settore.*

Le attività del personale operaio comunale sono oggettivamente polyvalenti, svolgono infatti abitualmente lavori di tipo diverso e temporaneamente anche attività rischiose e/o disagiate quali: lavori manutentivi sulla rete fognaria ed acquedottistica; controllo dei serbatoi; attività di nettezza urbana riferita alla raccolta dei rifiuti urbani abbandonati lungo le strade, nei cestini; sgombero neve/prevenzione ghiaccio; manutenzione delle caditoie stradali, ecc.. Le predette operazioni vengono per lo più eseguite in coppia.

Il successivo art. 130 di detto contratto prevede:

#### **Art. 130**

### **Indennità per particolari attività**

- 1. Al personale inquadrato nella categoria B e nel livello base della categoria C a cui sia affidata la responsabilità di coordinamento di gruppo di lavoro o di squadra di operai viene attribuita, per il periodo annuale di riferimento, un'indennità annua lorda da un minimo di Euro 275,00 ad un massimo di Euro 660,00. In sede di accordo di settore, con riferimento a specifiche professionalità, tale limite massimo potrà essere elevato.*
- 2. L'indennità stabilita al comma 1 viene erogata agli aventi diritto al termine di ogni anno.*
- 3. In un successivo accordo di settore si provvederà alla definizione dei criteri volti a stabilire gli elementi di attribuzione dell'indennità di cui al comma 1, nonché la misura della stessa.*
- 4. ....omissis*

**L'art. 12** dell' accordo di settore prevede che al personale inquadrato nella categoria B e nella categoria C, livello base, cui sia affidata la responsabilità di coordinamento di gruppo di lavoro o di squadre di operai, viene attribuita un'indennità annua lorda denominata indennità di coordinamento con le modalità definite nell' allegata tabella C, che nel caso di personale inquadrato nella categoria B livello evoluto che coordina figure di livello inferiore ammonta a Euro 430,00 e nel caso di personale inquadrato nella categoria C livello base, al quale è affidata la responsabilità dell'attività di coordinamento degli operai comunali inquadrati nella cat. B livello base e B Evoluto (figure di livello inferiore) l'indennità ammonta a Euro 530,00;

Rilevato come la determinazione dell'importo da riconoscere a titolo di indennità rientri nella competenza della Giunta comunale, in quanto trattasi di scelte discrezionali che impegnano risorse di bilancio non assegnate con atto di indirizzo alla gestione dei funzionari, si propone di riconoscere a decorrere dall' 01/01/2018 ai dipendenti matricola numero 2.4353, operaio specializzato categoria B livello evoluto, e matricola 2.0010, operaio qualificato categoria B livello base, oltre all'indennità per mansioni polivalenti, nella misura annua di €. 100,00=, l'indennità per rischio/disagio temporaneo mantenendo la stessa, per entrambi, nella misura massima già riconosciuta e pertanto, fissando l'indennità nella misura forfetizzata di €. 1.320,00 annui lordi.

Viene altresì confermato per il dipendente matricola numero 2.4352, assistente tecnico categoria C livello base l'indennità annua lorda denominata indennità di coordinamento con le modalità definite nella tabella C dell'accordo di settore, ovvero nella misura di € 530,00=.

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il Regolamento organico del personale dipendente nel testo vigente;

Visto il contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio giuridico – economico 2016/2018 sottoscritto il 01 ottobre 2018 e l'accordo di settore per il triennio 2016-2018 sottoscritto in data 01 ottobre 2018, dei quali la Giunta Comunale ha preso atto con deliberazione nr. 139 dd. 05.12.2018;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Vista la L.R. 3 maggio 2018 n. 2 che approva il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l'art. 183 che regola gli impegni di spesa;

Visto il D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.;

Ritenuto che, in esecuzione della L.P. 9.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono in scadenza;

Acquisiti, effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, i seguenti pareri:

- ai sensi degli artt. 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa; del Segretario comunale;
- ai sensi degli artt. 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, del responsabile finanziario che attesta altresì la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 267 di data 18.08.2000 e ss.mm.;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,

## DELIBERA

1. Di riconoscere, per l'anno 2018, ai dipendenti matricola numero 2.4353, operaio specializzato categoria B livello evoluto, e matricola numero 2.0010, operaio qualificato categoria B livello base:
  - **l'indennità mansioni polivalenti** di cui all'articolo 14 dell'accordo di settore 2006-2009 di data 8 febbraio 2011 nella misura annua lorda di € 100,00= (€ 100,00 ciascuno) per lo svolgimento abituale nel corso dell'anno 2018 di lavori di tipo diverso;
  - **l'indennità di rischio e attività disagiate** di cui art. 15, 3° comma, dell'accordo di settore 08.02.2011, per lo svolgimento in via temporanea di attività rischiose e/o disagiate nel corso dell'anno 2018 nella misura massima di € 1.320,00 lordi in ragione d'anno (€ 1.320 ciascuno), su 12 mensilità, in considerazione della percentuale di esposizione al rischio/disagio nelle attività svolte.
2. Di riconoscere, per l'anno 2018, altresì al dipendente matricola numero 2.4352, assistente tecnico categoria C livello base, l'indennità annua lorda denominata "indennità di coordinamento", prevista dall'art. 12 dell'accordo di settore 2006-2009 di data 8 febbraio 2011 nella misura annua lorda di € 530.00.
3. Di operare nello stesso modo anche per il corrente anno 2019 precisando che le indennità di cui ai punti precedenti sono corrisposte negli importi e secondo le modalità previste nel contratto collettivo per l'effettiva durata dello svolgimento delle predette attività e che il venire meno dell'attività svolta, dei requisiti o l'assegnazione del lavoratore nell'ambito delle mansioni proprie della categoria/livello di appartenenza ad altre attività non altrettanto caratterizzate fa venir meno il diritto al trattamento indennitario già in godimento; in relazione ai cambiamenti di organico già accertati, si provvede nel modo seguente:
  - l'indennità di coordinamento di cui al punto 2 per l'anno 2019 a decorrere dal mese di marzo viene riconosciuta all'operaio specializzato categoria B livello evoluto, nella misura annua lorda di € 430,00.
4. Di dare atto che la spesa, quantificata in €. 3.370,00, derivante dall'assegnazione dell'indennità di cui al presente provvedimento per l'anno 2018, è imputata:
  - per € 530,00 al cap. 338 alla Miss 01, Progr 06, Tit I, Mac.aggr.01 ( P.F. U.1.01.01.01.004)
  - per € 2.840,00 al cap. 2207 alla Miss 01, Progr 05, Tit I, Mac.aggr.01 ( P.F. U.1.01.01.01.004)del bilancio di previsione 2019/2021 per l'esercizio finanziario 2019, che presenta adeguata disponibilità di fondi, così come trovano imputazione ai competenti capitoli del bilancio esercizio 2019, i conseguenti oneri riflessi.
5. Di riservare ad atto del Segretario comunale, in accordo con la Giunta Comunale, la liquidazione delle suesposte indennità per l'anno 2019 secondo i criteri e le modalità indicate dagli accordi di settore vigenti, nonché dalla presente deliberazione.
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, dato il ritardo maturato nella liquidazione delle indennità 2018.
7. Di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 183, comma 2 del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2;
8. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - ai sensi dell'art. 63 (controversie relative al rapporto di lavoro) del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 avverso al presente atto è ammesso ricorso al Giudice ordinario competente per territorio, in funzione di Giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 409 c.p.c., previo esperimento di tentativo di conciliazione obbligatorio, ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. 165/01 citato;
  - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, 5° comma del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvata con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.